



**Banco di Sardegna** S.p.A.

**BPER: Gruppo**

Società per Azioni con Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria 33  
Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari - Piazzetta Banco di Sardegna 1  
Capitale sociale Euro 155.247.762,00 i.v.

Cod. fisc. e num. iscriz. al Registro delle Imprese di Cagliari n. 01564560900  
Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - Partita IVA 03830780361

Iscrizione all'Albo delle Banche n.5169 – ABI n. 1015.7

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. n. 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.

[www.bancosardegna.it](http://www.bancosardegna.it)

## **Relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci convocata per i giorni 12 e 13 aprile 2019, rispettivamente in prima e in seconda convocazione**

### **4° Punto Ordine del Giorno - “Nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale”**

Con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, termina il mandato del Collegio sindacale in carica. L'Assemblea ordinaria dei soci è quindi chiamata a rinnovare il Collegio sindacale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021.

Al riguardo si ricorda che lo Statuto Sociale prevede che il Collegio sindacale sia composto da cinque sindaci effettivi e tre supplenti; la nomina, al pari del Consiglio, avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società stessa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione

Riguardo alle modalità di presentazione delle liste e di nomina dei componenti del Collegio sindacale si richiama quanto previsto **dall'art. 25 dello Statuto Sociale**.

Si sottolinea inoltre che l'art. 2 della legge n. 120/2011 (c.d. legge sulle quote rosa) impone alle società quotate che la quota minima spettante al genere meno rappresentato sia almeno pari a un terzo dei componenti l'organo di controllo. Conseguentemente, considerata la composizione del Collegio sindacale, almeno **due sindaci effettivi e un sindaco supplente dovranno essere individuati tra gli appartenenti al genere meno rappresentato**.

In conformità all'art. 36 della Legge 214/11 (c.d. “Salva Italia”) recante disposizioni in merito alle “*partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari*” e al prescritto divieto ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti”, si raccomanda ai Soci che nelle liste da presentarsi per la nomina del nuovo organo di controllo vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente valutata l'insussistenza delle cause di incompatibilità descritte dalla citata norma.

L'art. 148 del d.lgs. n. 58/1998 (TUF) e il decreto 30 marzo 2000 n. 162 del Ministro della giustizia stabiliscono i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei componenti del Collegio sindacale delle società con azioni quotate.

I componenti il Collegio sindacale delle società bancarie quotate devono pertanto possedere i requisiti previsti dal regolamento 162/2000, oltre a quelli stabiliti con regolamento del Ministro del

Tesoro n. 161 del 18 marzo 1998, emanato in attuazione dell'art. 26 del Testo Unico Bancario per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli Esponenti aziendali delle banche.

La Banca d'Italia specifica inoltre che, *“considerato che nelle società quotate il Collegio sindacale non svolge più la funzione di revisione dei conti, la professionalità dei sindaci delle banche quotate risulta esclusivamente disciplinata dal regolamento del Ministro della giustizia in questione”*.

Si segnala in particolare, con riferimento ai requisiti di professionalità che l'art. 1 del suddetto decreto 30 marzo 2000, n. 162, stabilisce che se il Collegio sindacale è formato da tre sindaci effettivi, almeno uno deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili e deve avere un'anzianità almeno triennale di esercizio effettivo dell'attività di controllo legale dei conti. Se il Collegio è formato da oltre tre soggetti i revisori devono essere almeno due con la medesima attività triennale. In entrambi i casi deve essere revisore almeno un sindaco supplente.

Per coloro che non siano iscritti nel Registro dei revisori contabili, oppure che non abbiano svolto almeno per un triennio attività di controllo legale dei conti, sono previsti requisiti alternativi. In particolare è richiesto l'esercizio per almeno un triennio di attività di amministrazione o di controllo presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro, ovvero di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

Si ricorda inoltre che l'art. 25, comma 5, dello Statuto sociale stabilisce che il Presidente del Collegio sindacale deve essere scelto tra i soggetti che, *oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario ovvero in società e/o enti pubblici, del settore economico, aventi dimensione adeguata e valenza nazionale, oppure tra soggetti che abbiano esercitato la funzione di revisore in enti di rilievo nazionale.*

Sulla base della previsione normativa contenuta all'art. 2400, comma 4, del codice civile, è richiesto infine che i sindaci, prima dell'accettazione dell'incarico, rendano noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (per ogni società è necessario indicare la denominazione sociale, la sede e il codice fiscale).

Al fine di adempiere al suddetto obbligo di informativa, i candidati alla carica di sindaco devono fornire all'Assemblea - ai sensi degli artt. 2400 del codice civile e 148-bis del d.lgs. n. 58/98, nonché delle norme attuative emanate dalla Consob in materia di cumulo di incarichi - il proprio curriculum vitae nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dagli stessi presso altre società; detti documenti dovranno essere depositati al più tardi al momento della nomina.